



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv.

IL GIUDICE DI PACE
 Dr.ssa Adelina GACCIALUPI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sotto il N. 2356 del Registro affari civili anno 08

tra

~~_____~~

elettivamente domiciliato in Groneto, Via Rome n. 38
 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Lusserini

dal quale è rappresentato e difeso in virtù di delega in via di atto
di opposizione D.I. 32/08 **ATTRICE OPPONENTE**

~~_____~~

in persona del legale rappresentante
 elettivamente domiciliato in Groneto, Via Saverio n. 38/40
 presso e nello studio dell'Avv. Simone Felcini

dal quale è rappresentato e difeso in virtù di delega in via di atto
di opposizione D.I. n. 32/08

CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto = opposizione D.I. n. 32/08

del 25-03-08

Conclusioni:

- ATTRICE OPPONENTE:



[Handwritten signature]

1361/08	Sept. N.
2356/08	R.G. N.
311 / 08	Rep. N.
OPP. D.I.	Oggetto



ATTRIE E O P P O N E N T E :

4 - Voglia il Giudice di Pace adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in via principale dichiarare che nulla è dovuto alla [redacted] e per l'effetto annullare il d.i. opposto.




- in via secondaria, accertato il pagamento di euro 1.000,00 da parte della sig.ra [redacted] ed accertata l'insufficiente misura del rimborso con la nota di edito nr. 5 del 31.07.2006 per mc 495 emessa dalla [redacted]. Voglia il Giudice Pace rideterminare la misura del rimborso dei mc 495 applicando lo stesso costo metro cubo del gas fatturato (media di € 3,65 + Iva) per un totale di € 2.168,10 (a compresa) e per l'effetto condannare la [redacted] al rimborso di euro 906,98 - ale differenza tra i versamenti effettuati, la nota di credito ricalcolata e il credito iunto dalla [redacted] in sede monitoria ($1.000 + 2.168,1 - 2.261,12 = 906,98$).

In ogni caso con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa, che ed eventualmente in virtù della soccombenza virtuale della [redacted]

CONVENUTA O P P O S T A :

4 Si confida, pertanto, nell'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, per le motivazioni meglio espresse in premessa e disattesa ogni contraria istanza avversaria:


- 1.- rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata ed avente natura meramente dilatoria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- 2.- con vittoria di spese competenze ed onorari di causa".-





ATTRIE E O P P O N E N T E :

4 - Voglia il Giudice di Pace adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in via principale dichiarare che nulla è dovuto alla [redacted] e per l'effetto annullare il d.i. opposto.



- in via secondaria, accertato il pagamento di euro 1.000,00 da parte della sig.ra [redacted] ed accertata l'insufficiente misura del rimborso con la nota di credito nr. 5 del 31.07.2006 per mc 495 emessa dalla [redacted] Voglia il Giudice Pace rideterminare la misura del rimborso dei mc 495 applicando lo stesso costo metro cubo del gas fatturato (media di € 3,65 + Iva) per un totale di € 2.168,10 (a compresa) e per l'effetto condannare la [redacted] al rimborso di euro 906,98 - (ale differenza tra i versamenti effettuati, la nota di credito ricalcolata e il credito inuito dalla [redacted] in sede monitoria (1.000 + 2.168,1 - 2.261,12 = 906,98).

In ogni caso con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa, che ed eventualmente in virtù della soccombenza virtuale della [redacted]

CONVENUTA O P P O S T A :

4 Si confida, pertanto, nell'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, per le motivazioni meglio espresse in premessa e disattesa ogni contraria istanza avversaria:

- 1.- rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata ed avente natura meramente dilatoria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- 2.- con vittoria di spese competenze ed onorari di causa".-

NOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra [redacted] ha fornito prova che l'abitazione, ove avviene la fornitura di gas da parte della [redacted] di che è causa è adibita a residenza estiva per circa due mesi estivi e che nel periodo invernale viene adibita a fine settimana, ma non sempre (vedi testimonianza di [redacted]) e che l'appartamento è di circa 65 mq.

La [redacted] non ha fornito prova del regolare funzionamento del contatore, in quanto l'idraulico della [redacted] ha controllato, solo che non vi fossero perdite di gas, ma non il regolare funzionamento, come richiesto dell'opponente (vedi testimonianza di [redacted]), né ha fornito la documentazione da cui si poteva rilevare la procedura seguita per il calcolo delle tariffe ed il conteggio del consumo del gas da parte dell'opponente.

Altri testi hanno dichiarato di non aver visto controlli sui contatori né sono informati sulla eventuale taratura del contatore stesso.

Risulta, peraltro, che l'opponente si era interessata per il pagamento delle bollette e per la verifica del regolare funzionamento del contatore.

Per questi motivi l'opposizione deve essere accolta, annullando il decreto ingiuntivo opposto, non essendo sufficiente la sola emissione delle fatture, contestate dall'opponente quando il loro importo è risultato esorbitante, attesa la contenuta fruizione di gas provata.

Le spese seguono la soccombenza

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] con atto di citazione regolarmente notificato alla [redacted] in persona del rappresentate legale pro tempore

ACCOGLIE

L'opposizione e **REVOCA** il Decreto Ingiuntivo n. 321/08.

DICHIARA

Che [redacted] nulla deve alla [redacted]

CONDANNA la [redacted] al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1788,30 di cui Euro 988,30 per competenze, Euro 800,00 per onorari, oltre 12,50% spese generali, Iva e Cap come per legge

Grosseto, 11/06/09

Il GIUDICE DI PACE
Dr.ssa Adelina SACCALUPI

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
Depositato in Cancelleria
Grosseto, 11/06/09
Il Cancellaio